



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*”;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*” e, in particolare, l’articolo 32, comma 12 relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, ed in particolare l’articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 25 ottobre 2022, n. 250, recante “*Nomina dei Ministri*”, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il nuovo “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Università e della ricerca*”;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE e, in particolare, l’articolo 35;

VISTO la legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante “*Norme sull’organizzazione e sul personale del Servizio Sanitario*” ed, in particolare, l’art. 8, comma 1, nella parte in cui dispone che “*Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO l'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che così dispone: “*Per le finalità di cui al comma 339, il finanziamento sanitario corrente è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e sono vincolati, nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026*”;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191 (pubblicato nella G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025), recante “*Misure urgenti in materia economica*” e in particolare l'articolo 2, comma 3, che dispone “*L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.026.830 euro annui a decorrere dal medesimo anno 2025*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*.”;

VISTA la tabella 2 di cui al decreto del Ministero dell'economia e finanze del 30 dicembre 2025, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato decreto legislativo n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 6 novembre 2025, Rep. Atti n. 193/CSR, concernente la “*la determinazione del fabbisogno formativo di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per gli anni solari 2025, 2026, 2027*”, definito dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999 e distinte per ciascuna specializzazione;

VISTA le note dell'8 agosto 2025 prot. n. 16142, del 3 marzo 2026 prot. n. 772 e del 28 aprile 2026 prot. n. 1982 con le quali il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli atenei sedi delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei laureati di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000 di conoscere quali tipologie di esse intendesse attivare e a quanto ammonterebbe la propria capacità ricettiva per l'a.a. 2025/2026, nonché di procedere alla pubblicazione dei bandi del medesimo anno accademico, chiedendo, nell'ultima delle succitate note, il contingente degli specializzati *de quo* che abbiano terminato il proprio ciclo di formazione nel precedente a.a. 2024/2025, onde addivenire ad una stima dell'eventuale margine di risorse residuo da quest'ultimo anno accademico, utile per concorrere al finanziamento delle borse del successivo a.a. 2025/2026;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la comunicazione pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze l'11 giugno 2026, prot n. 158708, in cui si comunica che, a fronte del fabbisogno ripartito per tipologia di scuola individuato in 3.866 unità per l'anno 2026 (a.a. 2025/2026) dal citato accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 6 novembre 2025, Rep. Atti n. 193/CSR, il contingente globale per il medesimo anno che è possibile remunerare sulla base dei fondi statali disponibili ammonta ad un massimo di 1.520 borse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, il Ministero dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenendo conto, tra l'altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

RITENUTO di procedere al riparto tra le singole scuole di specializzazione in questione per l'a.a. 2025/2026 delle anzidette 1.520 borse remunerate con risorse statali;

TENUTO CONTO dei dati forniti dagli Atenei in relazione alla loro capacità ricettiva, in riscontro alla nota MUR prot. n. 16142 dell'8 agosto 2025;

TENUTO CONTO delle note del Ministero della Salute prot. n. 23649-P dell'8 luglio 2026 e prot. n. 3765 del 13 luglio 2026 inerenti il contingente globale distinto per tipologia di scuola di specializzazione per l'a.a. 2025/2026 ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo per gli anni 2025, 2026, 2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali per l'anno accademico 2025/2026;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2026, prot. n. 37684, acquisita dal Ministero dell'università e della ricerca il 31 luglio 2026 con prot. n. 8597, a mezzo della quale è stato trasmesso, per la controfirma del Ministro dell'università e della ricerca e ai fini del completamento dell'iter di perfezionamento, lo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo per gli anni 2025, 2026, 2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali per l'anno accademico 2025/2026, già bollinato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sottoscritto digitalmente dal Ministro dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che nel richiamato schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo per gli anni 2025, 2026, 2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali per l'anno accademico 2025/2026, risulta allegata



Il Ministro dell'università e della ricerca

quale parte integrante la Tabella denominata “*Borse di specializzazione a carico dello stato da destinare ai laureati appartenenti alle categorie di laureati di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 - A.A. 2025/2026*”, in ordine alla distribuzione delle borse di studio finanziate con fondi statali per l’anno accademico 2025/2026 tra le diverse categorie professionali, già condivisa dal Ministero della salute con la precitata nota del 13 luglio 2026 prot. n. 3765, di cui sopra;

VISTA la nota del 31 luglio prot. n. 8612 con cui il Ministero dell’università e della ricerca trasmette al Ministero della salute il richiamato schema di decreto di determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo per gli anni 2025, 2026, 2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali per l’anno accademico 2025/2026, controfirmato dal Ministro dell’università e della ricerca, ai fini del completamento dell’iter di perfezionamento;

ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, con prot. n. 3764 del 13 luglio 2026 il parere del Ministero della Salute sul riparto delle borse, finanziate con fondi statali per l’a. a. 2025/2026, tra ciascuna scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso delle categorie di laureati di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000;

RAVVISATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, decreto legislativo n. 368/1999 alla emanazione del decreto di ripartizione tra le università per l’a.a. 2025/2026, per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione ad accesso riservato delle categorie di laureati di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000, attivata presso le medesime Università, delle richiamate n. 1.520 borse di formazione specialistica finanziate con risorse statali;

TENUTO CONTO che la predetta ripartizione è effettuata sulla base del contingente globale di specialisti da formare per l’anno accademico 2025/2026, distinto per tipologia di scuola di specializzazione e per categoria professionale, proporzionalmente alla capacità ricettiva comunicata dagli Atenei, secondo i dati acquisiti nell’ambito della rilevazione ministeriale effettuata ai fini della programmazione degli accessi;

CONSIDERATO che, per l’anno accademico 2025/2026, trova prima applicazione la procedura di determinazione del numero degli appartenenti alle categorie professionali dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione di area sanitaria, secondo le modalità previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come richiamate dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e che, conseguentemente, la programmazione del fabbisogno formativo e la correlata assegnazione delle borse di studio, di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono effettuate nell’ambito dell’assetto procedimentale delineato dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che l’offerta formativa delle università si rivolge all’intero territorio nazionale;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RAVVISATA l'urgenza di assicurare per l'a.a. 2025/2026 continuità alle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 401 del 2000, evitando ulteriori ritardi suscettibili di compromettere il regolare svolgimento dell'anno accademico, la piena attuazione della programmazione del fabbisogno di specialisti del Servizio sanitario nazionale nonché evitando di nonché di pregiudicare le aspettative dei candidati all'accesso e prosiegua nei percorsi di formazione specialistica;

D E C R E T A

Art. 1

1. Per l'a.a. 2025/2026 i n. **1.520** posti disponibili, relativi al primo anno, di accesso per le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso delle categorie di laureati di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000, coperti con fondi statali, sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione secondo quanto indicato nella Tabella MUR *“Ripartizione per Ateneo delle borse per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici”* allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La distribuzione è stata effettuata sulla base del contingente globale di specialisti da formare per l'anno accademico 2025/2026, distinto per tipologia di scuola di specializzazione, proporzionalmente alla capacità ricettiva comunicata dagli Atenei, ed in forma residua tenendo conto del fabbisogno regionale.

3. Nel caso di scuole che prevedono l'accesso a più profili professionali, tenuto conto dell'avvenuta pubblicazione per l'a.a. 2025/2026 dei bandi di accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso delle categorie di laureati di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000 dei singoli Atenei, e pertanto della necessità di assicurare il maggior utilizzo delle borse su tutto il territorio nazionale, la distribuzione ha tenuto conto necessariamente del numero complessivo di borse assegnate alla singola scuola di specializzazione. L'ulteriore suddivisione delle borse tra profili professionali diversi è lasciata all'autonomia dei singoli Atenei e dovrà tener conto, per quanto possibile, del contingente globale di specialisti suddiviso per categoria professionale iscrivibile alle scuole di specializzazione di area sanitaria, secondo le indicazioni formulate dal Ministero della salute nella Tabella *“Borse di specializzazione a carico dello stato da destinare ai laureati appartenenti alle categorie di laureati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 - A.A. 2025/2026”*, di cui alle premesse e allegata al presente decreto, in ordine alla distribuzione del richiamato contingente tra le diverse categorie professionali.

Art. 2

1. Fermo quanto comunicato in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 6 novembre 2025, Rep. Atti n. 193/CSR,



Il Ministro dell'università e della ricerca

le Regioni ed altri enti pubblici e/o privati possono finanziare ulteriori borse, rispetto a quelle di cui all'art. 1, pur nei limiti della capacità ricettiva di ogni scuola di specializzazione

2. Nel limite della capacità ricettiva della scuola di specializzazione, gli Atenei possono procedere ad immatricolare candidati idonei senza borsa di studio, in aggiunta al numero delle borse ministeriali assegnate o di quelle eventualmente acquisite ai sensi del comma precedente, su base volontaria dei singoli specializzandi.

3. Per le ulteriori scuole di specializzazione “*Altre specializzazioni ammesse per accesso psicologi SSN*” e “*Altre specializzazioni di area veterinaria (ex DM 27/01/2006 n.146)*” le borse specificate nell'allegata tabella MUR “*Ripartizione per Ateneo delle borse per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici*” saranno da ripartire dai singoli Atenei tenendo conto delle scuole di specializzazione attivate nel medesimo anno accademico 2025/2026.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini